Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **ROMA - Martedì, 19 luglio 1932 - ANNO X** **Numero 165**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 marzo 1932, n. 816.

Esecuzione dell'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli, firmati a Roma il 23 febbraio 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi economici stipulati fra l'Italia e l'Ungheria il 23 febbraio 1932;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli, firmati a Roma il 23 febbraio 1932.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 11 dell'Accordo sull'esportazione di cui all'articolo precedente.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, foglio 16. — FERZI.

Accord sur l'exportation.

Sa Majesté le Roi d'Italie et *S. A. Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie,* animés du désir de donner une impulsion aux échanges des produits des deux Pays en facilitant autant que possible les exportations réciproques, ont nommé comme Plénipotentiaires:

S. M. le Roi d'Italie:

Son Excellence Dino Grandi, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, Deputé au Parlement;

S. A. S. le Régent du Royaume de Hongrie:

S. E. André De Hory, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie;

qui ont échangé leurs pleins pouvoirs, et les ayant trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit:

Art. 1er.

Les Hautes Parties contractantes créeront un Conseil tarifaire permanent et commun pour la détermination des tarifs pour les transports empruntant les réseaux des chemins de fer et les voies navigables dans leurs territoires. Ce Conseil, qui aura le but de faciliter réciproquement la exportation des produits des Pays intéressés, pourra fixer de commun accord des tarifs spéciaux avec des réductions sur les tarifs normaux, d'après les instructions du Ministre dans le ressort duquel rentre respectivement l'administration des chemins de fer et des voies navigables et qui, en vertu du présent Accord, est revêtu de tout pouvoir à cet égard.

Art. 2.

Le Conseil tarifaire permanent et commun, en considération des exigences particulières de l'exportation et de l'importation, et du trafic d'un Etat à l'autre, proposera les mesures nécessaires pour éliminer, moyennant des dispositions complémentaires sur la base de l'expérience, les obstacles découlant des divergences entre les dispositions des lois et des règlements en vigueur dans les deux Etats.

Art. 3.

En ce qui concerne les tarifs pour le trafic des marchandises et autres objets de transport de tout genre sur les lignes visées dans le présent Accord, on a convenu que chacune des Hautes Parties contractantes se réserve pleine liberté de fixer les tarifs du trafic local sur son propre territoire.

Il est entendu qu'on ne pourra pas traiter comme trafic local, au sens des dispositions précédentes, les transports des marchandises et d'autres objets de toute sorte qui passent la frontière, même en rupture de charge.

Art. 4.

Les défenses de transit pour les marchandises provenant du territoire de l'une des Hautes Parties contractantes et transitant le territoire de l'autre sont supprimées sous réserve des cas visés à la Convention de Rome du 29 mars 1923 pour le règlement du transit et des communications sur les réseaux de la Compagnie des chemins de fer Danube-Save-Adriatique, ancienne Compagnie des chemins de fer du Sud.

Il est entendu que les limitations au transit, d'ordre sanitaire, qui seront prévues par les règlements sanitaires visés à l'article suivant, ne pourront être établies que dans les cas visés à la Convention précitée.

Il reste entendu en outre, qu'en ce qui concerne le transit des animaux et des produits d'origine animale et végétale, les dispositions des accords spéciaux en vigueur entre les Hautes Parties contractantes continueront à être applicables.

Art. 5.

Dans le trafic réciproque des chemins de fer visé par le présent Accord, des règlements sanitaires, autant que possible uniformes, seront appliqués à la désinfection des transports et des moyens de transport. Il en sera de même pour

les autres mesures préventives contre les maladies d'infection d'hommes, d'animaux et de végétaux.

Art. 6.

Le transit par chemins de fer et par voies d'eau navigables sera réglé dans les Etats signataires par un Accord général applicable à tous les réseaux et les voies navigables desdits Etats.

Cet Accord sera stipulé sans préjudice des Conventions internationales en vigueur concernant la navigation sur le Danube.

Art. 7.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à conclure une Convention générale pour l'unification, dans la mesure du possible, du règlement concernant les conditions du transport, sur la base des Accords en vigueur.

Un Accord spécial sera conclu pour adopter le principe d'un titre négociable, pour les transports internationaux dans les territoires des Etats contractants, représentant la marchandise et circulant comme un connaissement.

Ledit Accord spécial aura toutefois effet seulement pour les transports destinés à des places où il y aura des Magasins généraux ou des enceintes franches raccordées et à d'autres places à déterminer d'un commun accord, la responsabilité du chemin de fer comme entreprise de transport devant cesser au moment de l'introduction de la marchandise délivrée dans les magasins ou dans les enceintes ou autres places en cause.

Art. 8.

Les Hautes Parties contractantes faciliteront la conclusion d'accords spéciaux entre sociétés, associations et corps moraux des deux Pays, dans le but de favoriser la concession de crédits à l'exportation.

Les organismes qui seront constitués par les accords et dans le but susdit, acquerront la qualité d'une personne juridique sur le territoire des deux Hautes Parties contractantes, pourvu que les dispositions spéciales concernant leur constitution et leur fonctionnement soient préalablement approuvées par les deux Gouvernements. L'approbation par les Gouvernements couvre aussi les autres conditions demandées éventuellement par la législation de l'un ou de l'autre des deux Pays.

Seront exemptés de tout impôt et taxe les actes pour la constitution des organismes indiqués à l'alinéa précédent; les contributions versées à ces mêmes organismes, par n'importe qui et par n'importe quelle voie, afin de les mettre à même d'accomplir les tâches qui leur sont confiées; les actes et opérations que les organismes susdits et les Instituts auxiliaires feront pour la concession des facilités de crédits envisagées par le présent Accord, par rapport soit aux organismes et Instituts eux-mêmes soit aux bénéficiaires des facilités.

Les exemptions susindiquées ne s'appliquent pas aux droits de timbre sur les lettres de change.

Art. 9.

Les Etablissements de crédit qui concéderont des crédits pour l'exportation en application de l'art. 8 jouiront des privilèges précisés dans l'annexe constituant partie intégrante de cet Accord.

Art. 10.

Les rapports de crédit et de dette découlant des opérations de concession de crédit visées à l'article 8 du présent Accord sont admis « *de jure* », dans tous les cas, à la compensation.

Art. 11.

Le présent Accord sera ratifié. Il entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications qui aura lieu à Rome, et restera en vigueur pendant une année à partir de ce jour. A défaut d'une dénonciation, qui devra être notifiée 6 mois avant l'expiration, l'Accord sera considéré prolongé pour une autre année et ainsi de suite.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome en double expédition le 23 février 1932.

(*L. S.*) GRANDI. (*L. S.*) HORY.

ANNEXE.

Privilèges de l'organisation du crédit.

Les privilèges dont jouiront les Etablissements de crédit qui concéderont des crédits aux exportateurs d'après ce qui a été dit à l'art. 9 sont les suivants:

a) L'Etablissement de crédit sera considéré comme étant en possession des marchandises en transport et par conséquent, sans préjudice des privilèges existant d'après la législation générale, il jouira d'un gage sur ces marchandises, même après leur arrivée à destination, s'il se trouvait en possession d'un connaissement, d'un récépissé, d'une lettre de voiture à l'ordre ou d'un duplicata d'une lettre de voiture adressée à un des Etablissements de crédit en cause.

b) L'Etablissement pourra concéder, sur les marchandises en transport, des avances combinées avec l'escompte des créances en compte ouvert, dépendant de la livraison des marchandises relatives.

c) Si l'escompte des créances avait lieu dans le but de constituer seulement un privilège sur la créance « *cessio pro solvendo* », ce privilège pourra être constitué par une simple lettre privée.

d) Si l'escompte avait lieu sous forme d'un transfert, le cessionnaire sera qualifié pour exercer tout droit relatif; la cession sera considérée parfaite et la propriété sera considérée acquise par le cessionnaire à partir du moment où le transfert aura été convenu, même dans ce cas, par une lettre privée. Le cessionnaire aura acquis ce droit envers des tiers, qui auraient conclu également un contrat d'achat, de cession ou de constitution en gage d'une même créance, seulement après la notification au débiteur de la cession susdite. Toutefois cette notification pourra être faite par l'indication de l'opération relative sur la facture concernant la créance transférée.

e) Si la marchandise devait passer du chemin de fer ou du bateau dans des Magasins généraux, ou dans des Magasins en régime de dépôt franc, les privilèges et les droits de gage susvisés dépendant de la subvention des warrants pour la marchandise en dépôt, ou dépendant de la concession d'avances sur la lettre de voiture ou sur le connaissement ou le récépissé, continueront à subsister même pendant les opérations de déchargement. L'existence dans les enceintes des Magasins susdits de la marchandise subventionnée par l'Etablissement moyennant des avances sur les lettres de voiture ou sur les connaissements suffira pour la conservation des privilèges. Le privilège subsistera aussi pendant les opérations de chargement pour la réexpédition et jusqu'à ce que le connaissement, le récépissé ou la lettre de voiture même, ou son duplicata substituant la possession de la marchandise, aura été délivré aux Magasins généraux

pour le compte de l'Etablissement ou à l'Etablissement même.

f) Les crédits de l'Etablissement pour les opérations susvisées devront être concédés aussi contre les lettres de change jouissant d'un nantissement, constitué d'après les dispositions en vigueur par le dépôt des marchandises ou des valeurs ou par la cession de créances en compte ouvert. Dans le cas d'un réescompte des lettres de change en cause, le transfert de la créance gagée entraînera aussi le transfert du droit de gage ou du privilège, même si ce droit de gage ou ce privilège n'étaient pas transférés expressément. Toutefois si un document à été établi, la possession duquel implique le droit de disposer de la marchandise, ce document devra également être transmis. Ces lettres de change doivent se référer au présent Accord et contenir la déclaration de nantissement des marchandises ou des valeurs constituées en garantie. Dans ces lettres de change on indiquera aussi la qualité et la quantité de la marchandise constituant le gage, les Magasins de dépôt, le nom du détenteur et les documents représentant la marchandise ou concernant la vente de cette marchandise.

g) L'Etablissement de crédit aura un privilège sur toutes les marchandises, les titres et les valeurs qu'il aurait en dépôt ou dont il aurait la détention pour d'autres raisons pour les créances envers les propriétaires desdites marchandises, titres ou valeurs. Si sur ces marchandises, titres ou valeurs un droit de gage ou un privilège avait été constitué par écrit, l'Etablissement ou les détenteurs des lettres de change susvisées pourront procéder, en cas de défaillance du débiteur, à la vente des marchandises, titres ou valeurs en cause, par l'entremise d'un courtier autorisé ou d'un organe special qualifié pour les ventes publiques; la vente devra être faite au prix de bourse ou du marché.

h) Le tireur des lettres de change susindiquées pourra céder la provision par clause inscrite sur la lettre de change; mais le possesseur du titre n'a pas de droits envers le tiers, si la cession n'a pas été notifiée au débiteur, en reproduisant dans la notification les termes exacts du titre. Reste réservé à la législation de chaque Etat d'établir les modalités de ladite notification.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 giugno 1932, n. 817.

Esecuzione dell'Accordo addizionale (Avenant) al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 147, che ha approvato il Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma, tra l'Italia e l'Ungheria, il 23 giugno 1932-X;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma, tra l'Italia e l'Ungheria, il 23 giugno 1932.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore nei termini e alle condizioni previste nell'ultima parte dell'Accordo di cui all'articolo precedente, sarà convertito in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 34. — MANCINI.

Avenant au Traité de commerce et de navigation italo-hongrois du 4 juillet 1928.

Les soussignés dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier dans la manière suivante le Traité de commerce et de navigation stipulé entre la Hongrie et l'Italie le 4 juillet 1928:

I.

ANNEXE A. — *Tarif des droits à l'entrée en Italie.*

1. — La nomenclature et les droits conventionnels établis dans le Traité susdit pour les positions suivantes du tarif italien sont remplacés comme ci-après:

N. du tarif italien		Droits d'entrée Lires	Coefficients de majoration
		par tête	
ex 1	Chevaux:		
	b) autres, y compris les poulains et les juments d'une hauteur quelle que ce soit .	700 —	—
ex 5	Taureaux destinés à l'abattoir, sous surveillance de la douane	350 —	—
6	Vaches	350 —	—
7	Bouvillons et taurillons . . .	240 —	—
		par quintal	
12	Volaille (vivante)	100 —	0,2
ex 18	Animaux morts:		
	a) volaille abattue	100 —	0,7
ex 20 *b*)-2	Salami du type hongrois . . .	100 —	1,4
24	Oeufs de volaille	103,60	0,4

2. — Le Royaume de Hongrie renonce aux droits conventionnels établis par le Traité du 4 juillet 1928 pour les positions suivantes du tarif italien:

8 Veaux.
918 Avoine.

3. — A la liste Annexe *A* au Traité susdit sont ajoutées les positions suivantes:

N. du tarif italien		Droits d'entrée Lires	Coefficients de majoration
		par tête	
4	Boeufs	350 —	—
ex 613	Meubles en bois, non rembourrés:		
		par quintal	
	ex *b*) non dénommés:		
	1. simples:		
	beta) autres	66,10	—
	2. ayant un seul motif d'ornement ou simplement moulurés:		
	beta) autres	110 —	—
	3. ayant plus d'un motif d'ornement ou ornementés en métal:		
	beta) autres	183,50	0,2

4. — La note du Protocole final au Traité susdit ad n. 1 *b*) du tarif italien est supprimée.

II.

ANNEXE B. — *Tarif des droits à l'entrée en Hongrie.*

1. — La nomenclature et les droits conventionnels établis dans le Traité de commerce et de navigation italo-hongrois du 4 juillet 1928 pour les positions suivantes du tarif hongrois sont remplacés comme ci-après:

N. du tarif hongrois		Droits d'entrée (couronnes or)
		par quintal
ex 108	Haricots et pois, verts, frais:	
	ex *b*) Pois verts du premier février au 15 mai	24 —
146	Riz décortiqué, glacé ou poli, y compris les brisures de riz; semoule et farine de riz	12 —
	Remarque - Brisures de riz pour la fabrication de l'amidon, sur permis spécial, moyennant les conditions à fixer par ordonnance et sous contrôle	1 —
ex 591	Soie naturelle moulinée:	
	a) organzin et trame, même chargés et teints	droit d'entrée du n. 590 augmenté de 200
ex 593	Soie artificielle:	
	ex *a*) écrue ou blanchie:	
	2. retorse	droit d'entrée du n. 593 a-1 augmenté de 120
ex 636	Chapeaux pour hommes et garçonnets, en feutre, achevés:	
		par pièce
	ex *a*) en poils de genre lapin:	
	2. garnis	3 —
	ex *b*) en laine ou autres poils:	
	2. garnis	2,50

		par quintal
ex 942	*c*) Boutons en ivoire végétal (palmadum et corozo)	380 —

2. — Le Royaume d'Italie renonce aux droits conventionnels établis par le Traité du 4 juillet 1928 pour la position suivante du tarif hongrois:

ex 37 Fleurs d'ornement coupées (y compris les branches avec fruits d'ornement):
ex 1. violettes et orchidées, roses du 15 novembre au 15 avril.
ex 2. lilas, chrysanthèmes, muguets.
ex 3. autres.

Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.
Il reste toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes.
Il restera exécutoire jusqu'à l'échéance du Traité italo-hongrois du 4 juillet 1928 auquel il se rapporte.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs, à savoir:

Son Excellence DINO GRANDI, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, Deputé au Parlement;
S. E. ANDRÉ DE HORY, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie;

dûment autorités à cet effet, ont signé le présent Avenant.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 23 juin mil neuf cent trente deux.

(*L. S.*) GRANDI (*L. S.*) HORY

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1932, n. 818.

Esecuzione dell'Accordo italo-ungherese per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo stipulato a Roma l'11 luglio 1932, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e l'Ungheria stipulato a Roma l'11 luglio 1932, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 9 dell'Accordo di cui all'articolo precedente, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 37. — MANCINI.

Accord pour régler les payements des échanges commerciaux entre l'Italie et la Hongrie.

Le Gouvernement Royal d'Italie et *le Gouvernement Royal de Hongrie,* dans le but de faciliter les échanges commerciaux entre leurs deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Toute dette pour achat de marchandises italiennes importées en Hongrie échue avant l'entrée en vigueur du présent accord devra être reglée moyennant le versement du prix d'achat auprès de la Banque Nationale de Hongrie.

Les dits versements seront effectués en pengö sur la base de la parité legale entre le pengö et la lire italienne.

Les sommes encaissées seront enregistrées dans un compte bloqué, sans intérêt, que la Banque Nationale de Hongrie ouvrira dans ses livres pour compte des débiteurs hongrois au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et dans l'intérêt des créanciers italiens.

Il reste entendu que la parité monétaire légale est pour:

100 lires = 30.0926 pengö

et pour:

100 pengö = 332.307,29 lires.

Art. 2.

Les versements effectués par les importateurs hongrois auprès de la Banque Nationale de Hongrie n'auront pas caractère liberatoire pour le debiteur qu'au moment ou son créancier italien aura reçu le montant de sa créance en lires selon la parité legale dont à l'article précédent.

Art. 3.

Toute dette pour achat de marchandises hongroises importées en Italie devra être payée moyennant le versement en lires italiennes du prix d'achat auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de Caissier de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero enregistrera les sommes encaissées sur un compte sans intérêt, en partie bloqué conformément aux dispositions de l'art. 5 du présent accord, qu'il ouvrira dans ses livres au nom de la Banque Nationale de Hongrie.

Art. 4.

Les dettes dont à l'art. 1 et 3 libellées en autres monnaies que la lire italienne doivent être transformées en lires sur la base des cours moyens du change à Milan au jour de l'échéance.

Toutefois, s'il s'agit de dettes libellées en monnaie dont le change en or aurait été suspendu, le règlement par voie du *clearing* sera appliqué à la condition que les montants de ces dettes soient transformés en lires italiennes d'entente entre les Parties contractantes.

Art. 5.

Des montants versés par les importateurs de marchandises hongroises en Italie à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, selon la disposition de l'art. 3, le 60 % sera affecté aux payements des crédits des exportateurs italiens dont à l'art. 1.

La différence des dits montants sera tenue à la libre disposition de la Banque Nationale de Hongrie en lires italiennes.

Ces lires italiennes peuvent être transformées par la Banque Nationale de Hongrie, à son gré, soit en Italie soit à l'étranger en d'autres monnaies.

Art. 6.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale de Hongrie échangeront des avis réciproques des versements reçus avec l'indication de la date de chaque encaissement, autorisant de cette façon les payements aux créditeurs.

Les créditeurs ont droit d'éxiger les montants leurs revenant d'après l'ordre chronologique des versements éffectués par les débiteurs, et dans les limites des disponibilités existant dans les comptes bloqués relatifs auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero pour les exportateurs des marchandises italiennes et auprès de la Banque Nationale de Hongrie pour les exportateurs des marchandises hongroises.

Art. 7.

Chaque Gouvernement prendra en ce qui le concerne des mesures utiles pour obliger ses importateurs à employer le système de compensation prévu par le présent accord.

Art. 8.

Après le règlement total des dettes mentionnées à l'art. 1, les dettes pour marchandises italiennes importées en Hongrie, échues après la mise en vigueur du présent accord et pas encore payées à la dite époque, seront réglées selon les dispositions du présent accord, sauf que la Banque Nationale de Hongrie n'encaissera des débiteurs hongrois la contrevaleur de leurs dettes en pengö, sur la base de la parité legale, qu'après que la somme correspondante en lires sera à sa disposition auprès de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero sur le compte bloqué dont à l'art. 3.

L'ordre du payement de ces dettes sera déterminé par l'ancienneté de leurs échéances selon les accords à prendre entre la Banque Nationale de Hongrie et l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Art. 9.

Le présent accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés a Rome aussitôt que possible. Il reste toutefois entendu qu'on pourra mettre l'accord en application à titre provisoire par échange de notes.

Le présent accord restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des deux Hautes Parties contractantes ne l'aura dénoncé. Cette dénonciation pourra avoir lieu avec un avis préalable d'un mois. Toutefois les deux Hautes Parties contractantes n'auront pas la faculté de se valoir de la dénonciation qu'à partir de trois mois après la mise en vigueur, même provisoire, de l'accord.

Lorsque le présent accord sera dénoncé, la liquidation des comptes s'opérera ainsi qu'il suit:

Le solde restant à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero en faveur des créanciers hongrois sera mis à la libre disposition de la Banque Nationale de Hongrie.

Si, au contraire, il existera un solde à la Banque Nationale de Hongrie en faveur des créanciers italiens, la contrevaleur des marchandises hongroises importées en Italie continuera à être versée à l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero pour être affectée dans la mesure du 60 % au payement complet des créances italiennes, conformément aux dispositions du présent accord, tandis que la différence sera tenue à la libre disposition de la Banque Nationale de Hongrie.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs, à savoir:

Son Excellence Dino Grandi, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères, Député au Parlement;

Son Excellence André De Hory, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie;

dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 11 juillet mil neuf cent trente deux.

(L. S.) Dino Grandi. (L. S.) André de Hory.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
Grandi.

REGIO DECRETO 16 maggio 1932, n. 819.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 aprile 1928, n. 918, che dà facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni legislative vigenti riguardanti la Regia marina;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, sul reclutamento e l'ordinamento degli ufficiali di complemento della Regia marina, modificato col Regio decreto 6 febbraio 1919, n. 262, e col Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 luglio 1918, n. 1158;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato ad unanimità parere favorevole;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Nell'attesa della pubblicazione del regolamento, saranno applicate, in quanto possibile, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1928, n. 1823, e le norme attualmente in vigore emanate per la prima applicazione del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della R. marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Sirianni — Gazzera — Mosconi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 27. — Ferzi.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

(Art. 2 R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, con aggiunte).

La nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi militari della R. marina ha luogo:

a) in seguito al risultato favorevole di appositi corsi teorico-pratici, o di speciale tirocinio;

b) per concorso per titoli;

c) per meriti speciali.

Gli ufficiali della R. marina che cessano dal servizio permanente effettivo sono inscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento d'ufficio o a domanda, nei casi previsti dalla legge sullo stato degli ufficiali e dalle relative norme esecutive.

I corsi teorico-pratici ed il tirocinio di cui al comma *a*) saranno svolti con le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 2.

(Articoli 42 e 51 legge 23 giugno 1927, n. 1066; art. 6 R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, modificati).

Gli inscritti nelle liste della leva marittima, che all'atto dell'arruolamento posseggano uno dei titoli di studio sotto indicati, ed i cittadini i quali, muniti dello stesso titolo di studio ed avendo gli altri requisiti prescritti, inten-

dano contrarre arruolamento volontario nella R. marina, prima della chiamata alla leva della propria classe, sono inscritti di ufficio ai corsi teorico-pratici di cui alla lettera a) del precedente articolo se licenziati dai RR. istituti nautici, o seguono lo speciale tirocinio di cui alla stessa lettera a) se laureati dalle Regie università o licenziati da Istituti di istruzione superiore, ad eccezione degli Istituti superiori di agraria e di medicina veterinaria.

Gli ufficiali di complemento sono obbligati ad una delle seguenti ferme:

a) *alla ferma di leva* della durata di mesi 28, decorrenti dalla data d'inizio del corso allievi ufficiali se provenienti da iscritti di leva; o

b) *alla ferma volontaria di anni* 4, decorrente dal 1° dicembre dell'anno in cui ha avuto inizio il corso allievi ufficiali di complemento per i diplomati nautici, che, avendo i requisiti richiesti, intendano contrarre arruolamento volontario nella R. marina prima della chiamata della propria leva. L'età minima per partecipare al corso stesso è di anni 17 compiuti.

Coloro che, vincolati ad una delle due ferme suddette, conseguiranno la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente per la Direzione macchine, potranno ottenere — secondo quanto è previsto dal vigente ordinamento della Regia marina — una rafferma triennale decorrente dalla data di ultimazione della loro ferma iniziale.

Il titolo di studio posseduto dagli inscritti determina il corso o il tirocinio da seguire, secondo quanto sarà stabilito dal regolamento.

Gli assegnati ai corsi teorico-pratici o al tirocinio di cui sopra ritardano la presentazione alle armi fino alla data d'inizio del corso o del tirocinio.

Gli arruolati volontari, i quali non risultino idonei ai corsi od al tirocinio di cui sopra, potranno ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della loro classe, se questa non fu ancora chiamata, o di compiere la ferma di leva. Coloro che non risultino idonei ai corsi od al tirocinio di cui sopra non potranno ripeterli nè ottenere in seguito la nomina ad ufficiale di complemento della R. marina.

Gli studenti delle Regie università e degli Istituti superiori sopra citati, qualora abbiano seguito almeno due dei corsi di cultura militare di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e sue successive modificazioni, e superati i relativi esami, saranno ammessi, se arruolati di leva, a seguire il tirocinio di cui alla lettera a) del precedente articolo per conseguire, se riconosciuti idonei, la nomina ad ufficiale di complemento.

Il regolamento stabilirà i corpi a cui questi ultimi dovranno essere assegnati in relazione al carattere dell'istituto scolastico o accademico di provenienza.

I laureati in medicina e chirurgia e coloro che siano in possesso dei titoli di cui all'art. 13 saranno ammessi a partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento anche se non avranno ancora conseguito il certificato di abilitazione professionale; però la loro nomina a sottotenente medico di complemento non potrà essere disposta fino a che non sarà esibito tale documento.

Art. 3.

(Art. 1, comma 1°, 2°, art. 3 e 13 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e 2° comma dell'art. 21 del decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, modificati).

Il Ministro per la marina, quando per le esigenze dei servizi lo riterrà opportuno, potrà bandire concorsi per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento, indicando i corpi, i gradi e il numero dei posti da conferire.

Possono essere conferiti per concorso per titoli, eccetto che nel C. R. E. M., i gradi da guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso.

La Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali della R. marina accerta che i concorrenti abbiano le qualità fisiche, morali e professionali richieste e forma dei più meritevoli tra gli idonei apposite graduatorie per corpi e gradi nei limiti dei posti messi a concorso.

Le nomine avverranno nell'ordine stabilito dalle graduatorie così formate.

Le nomine ad ufficiale di complemento dei militari del R. esercito e degli inscritti alla leva di terra non potranno superare, per ciascun concorso, il numero all'uopo stabilito dal Ministro per la marina di concerto col Ministro per la guerra.

Le nomine degli ufficiali di complemento per concorso per titoli non potranno aver luogo se non dopo che abbiano avuto effetto tutte le promozioni degli ufficiali di complemento dei gradi inferiori già dichiarati idonei dalla commissione di avanzamento.

Art. 4.

(Art. 1, comma 3° e 4°, del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, e art. 50 del R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati).

Può essere conferito senza concorso il grado di capitano di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai cittadini muniti di titoli superiori a quelli prescritti per ottenere il grado inferiore per concorso per titoli, i quali, godano di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della R. marina.

Possono essere nominati in via eccezionale senza concorso ufficiali di complemento dai gradi di guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso, salva per gli ufficiali del C. R. E.M. l'eccezione di cui al precedente art. 3, quei cittadini muniti del titolo prescritto, i quali per particolare competenza diano ampio affidamento di prestare opera proficua alla R. marina.

Per comprovata alta competenza in discipline nautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al precedente comma si potrà prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario militare marittimo (ufficiali medici e chimici farmacisti).

Per meriti eccezionali, da accertarsi caso per caso, possono anche conferirsi, a seconda della natura ed entità delle benemerenze acquistate e del servizio prestato in tempo di guerra, i gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello di complemento ai cittadini che nel periodo dal 1915 al 1918 disimpegnarono la carica di capo gruppo nel Corpo nazionale volontari motonauti, o che, avendo comandato *Mas* in zona di guerra, siano stati almeno insigniti della croce di guerra, o che nella qualità di volontari motonauti abbiano reso in guerra importanti servizi alla Marina.

Le nomine di cui sopra sono subordinate al parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 5.

I sottotenenti di complemento di nuova nomina ascritti alla leva di terra, e che non abbiano ancora soddisfatto la ferma obbligatoria di leva, dovranno compiere un periodo di servizio uguale alla ferma cui erano soggetti in base alle leggi sul reclutamento del R. esercito.

Art. 6.

(Art. 19 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218,
e art. 11 D. L. 6 febbraio 1919, n. 262, modificati).

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

b) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo:

e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico. Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.

Art. 7.

La nomina ad ufficiale di complemento della R. marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

TITOLO II.

CONDIZIONI SPECIALI
PER LA NOMINA AD UFFICIALE DI COMPLEMENTO
PER CONCORSO SENZA ESAMI IN CIASCUN CORPO O RUOLO.

Art. 8.

(Art. 4 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289).

Ufficiali di Stato Maggiore.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di Stato Maggiore di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di capitano di lungo corso.

Per la nomina a capitano di corvetta i concorrenti debbono aver esercitato il comando per almeno cinque anni, di cui almeno uno in navigazione fuori del Mediterraneo, su piroscafi adibiti al servizio passeggeri di stazza lorda non inferiore a 4000 tonnellate o su piroscafi da carico di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate.

Per la nomina a tenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto sei anni di imbarco, di cui almeno due in comando di piroscafi, ovvero tre in comando di navi a vela in viaggio di lungo corso, oppure 10 anni di imbarco, di cui almeno due come comandante in 2ª (primo ufficiale) su piroscafi.

Per la nomina a sottotenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto almeno quattro anni di imbarco come ufficiali in comando di guardia su piroscafi, ovvero su velieri in viaggio di lungo corso.

Per la nomina a guardiamarina i concorrenti debbono aver compiuto almeno due anni di imbarco come ufficiali in servizio di guardia su piroscafi.

A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo, saranno computati il comando e l'imbarco in servizio di guardia compiuti su Regie navi, escluse quelle d'uso locale.

Il possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso sarà tenuto dalla Commissione d'avanzamento in particolare conto nello stabilire la graduatoria di cui all'articolo 3 del presente testo unico.

Art. 9.

(Art. 6 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, modificato).

Ufficiali del Genio navale.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del Genio navale i cittadini italiani, che abbiano conseguito la laurea d'ingegnere navale e meccanico.

Per la nomina a maggiore i concorrenti debbono contare almeno 20 anni di esercizio professionale ed avere esercitato le funzioni di direttore di uno dei principali cantieri navali o stabilimenti meccanici nazionali.

Per la nomina a capitano e tenente i concorrenti devono avere rispettivamente 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 10.

(Art. 5 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289,
e art. 60 legge 8 luglio 1926, n. 1178).

Ufficiali per la direzione macchine.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento per la direzione delle macchine i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di macchinista navale in 1ª.

Per la nomina a maggiore per la direzione delle macchine i concorrenti debbono aver tenuto per non meno di cinque anni, di cui un anno almeno di navigazione fuori del Mediterraneo, la direzione di macchina su piroscafi adibiti a servizi di passeggeri di stazza lorda non inferiore a 7000 tonnellate e con apparato motore di potenza non inferiore ad 8000 cavalli indicati.

Per la nomina a capitano per la direzione delle macchine i concorrenti debbono aver compiuto almeno sette anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali tre almeno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi e due come direttore di macchina.

Per la nomina a tenente per la direzione delle macchine i concorrenti debbono aver compiuto almeno cinque anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno uno in direzione di macchina su piroscafi.

Per la nomina a sottotenente per la direzione delle macchine i concorrenti debbono aver compiuto non meno di tre anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno uno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi.

Il servizio di macchina pel conferimento dei gradi di ufficiale inferiore di complemento per la direzione delle macchine deve essere compiuto in navigazione almeno di gran cabotaggio.

A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo, saranno computati la direzione ed il servizio di capo guardia in macchina compiuti su Regie navi, escluse quelle d'uso locale.

Il servizio di macchina per il conferimento dei gradi di ufficiale di complemento per la direzione delle macchine non è valido quando sia compiuto su piroscafi o rimorchiatori in servizio di porto, o su navi a vapore per le quali non sia obbligatorio, a norma di legge, la presenza di un macchinista in 1ª.

L'aver frequentato con esito favorevole la sezione per il perfezionamento dei macchinisti navali del Regio istituto

superiore navale di Napoli, sarà tenuto in particolare conto dalla Commissione d'avanzamento nello stabilire la graduatoria di cui all'art. 3.

Art. 11.

Ufficiali delle armi navali.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiali di complemento delle Armi Navali i cittadini che abbiano conseguito una delle seguenti lauree:

ingegneria industriale nei rami di meccanica - chimica o di elettrotecnica;
chimica pura;
chimica industriale;
fisica;
matematica e fisica.

Per la nomina a maggiore i concorrenti debbono contare almeno 20 anni di esercizio professionale ed avere esercitato le funzioni di direttore di uno dei principali stabilimenti meccanici o elettrotecnici nazionali.

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti debbono avere rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 12.

(Art. 7 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289).

Ufficiali medici.

Possono concorrere alla nomina di ufficiale medico di complemento della Regia marina i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia.

Per la nomina a maggiore medico possono concorrere:

a) i professori straordinari ed ordinari di Università, sia Regie che libere;

b) il vice direttore generale della Sanità pubblica;

c) i professori incaricati ufficiali stabili;

d) i medici rivestiti della carica di ispettore sanitario della Sanità pubblica del Regno;

e) i medici provinciali di 1ª classe;

f) i medici e chirurghi muniti del diploma di libera docenza, che siano primari dei principali ospedali del Regno, compresi i manicomi, e che siano nominati tali in seguito a pubblico concorso tanto per esami che per titoli;

g) i liberi docenti che, pur non essendo primari di grandi ospedali, siano aiuti di clinica, oppure contino non meno di 15 anni di esercizio professionale.

Per la nomina a capitano medico possono concorrere:

a) i medici laureati da non meno di 15 anni, o che siano primari di un ospedale provinciale;

b) i medici provinciali e tutti quei medici chirurghi che, qualunque sia l'impiego professionale, abbiano il diploma di libera docenza in qualsiasi branca delle scienze medico-chirurgiche;

c) gli aiuti di clinica che, pur non essendo liberi docenti, abbiano almeno due anni di carica;

d) gli aiuti di ospedali principali, purchè ricoprano da almeno due anni la carica e purchè questa sia stata conferita loro in seguito a concorso per esame.

Per la nomina a tenente medico possono concorrere i medici che siano laureati da almeno cinque anni e che contino almeno tre anni di esercizio professionale.

Per la nomina a sottotenente medico possono concorrere i cittadini laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Un primo esame dei titoli, che dai candidati saranno presentati per ottenere la nomina ad uno dei gradi contemplati nel presente articolo, è devoluto alla Direzione centrale di Sanità militare marittima.

Art. 13.

(Art. 8 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289)

Ufficiali chimici farmacisti.

Possono concorrere alla nomina di ufficiale chimico farmacista di complemento della Regia marina i cittadini italiani che posseggano la laurea in chimica e farmacia, oppure il diploma di farmacista e la laurea in chimica pura.

Al grado di maggiore può concorrere chi, oltre a possedere una delle condizioni di cui al precedente comma, sia professore ordinario o straordinario di Università, tanto Regia quanto libera, o professore incaricato ufficiale stabile di una delle materie di insegnamento della facoltà di chimica e farmacia.

Al grado di capitano può concorrere chi da almeno 15 anni possegga una delle condizioni di cui al comma 1°, e chi, pure possedendole da un tempo minore, sia direttore di farmacia di un ospedale provinciale.

Al grado di tenente può concorrere chi sia da almeno 5 anni in possesso di una delle condizioni di cui al comma 1° e conti almeno 3 anni di esercizio professionale.

Al grado di sottotenente può concorrere chi sia in possesso di una delle condizioni di cui al comma 1° ed inoltre abbia superato l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 14.

(Art. 10 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, modificato).

Ufficiali commissari.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale commissario di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e marittime o economiche e commerciali od in scienze sociali.

Per la nomina a maggiore i concorrenti devono contare almeno 20 anni di servizio professionale ed aver esercitato per almeno 3 anni le funzioni di direttore amministrativo presso pubbliche Amministrazioni, od in amministrazioni private di notevole importanza.

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale presso pubbliche Amministrazioni od in amministrazioni private di notevole importanza; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 15.

(Art. 11 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, modificato).

Ufficiali di porto.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiali di complemento nel Corpo delle Capitanerie di porto i cittadini italiani che abbiano conseguito una delle seguenti lauree:

giurisprudenza;
ingegneria;
scienze matematiche e fisiche;
scienze nautiche;
scienze economiche e marittime;
scienze economiche e commerciali o titolo equipollente rilasciato da Istituto equiparato;

o la patente di capitano di lungo corso.

Per la nomina a maggiore i concorrenti dovranno contare almeno 20 anni di servizio professionale, con tre anni almeno di funzioni direttive, presso società od aziende di navigazione od aziende di pesca marittima di notevole importanza, od in reparti amministrativi di cantieri navali importanti, ovvero in uffici pubblici attinenti alla navigazione ed ai servizi della marina mercantile.

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale nelle aziende ed uffici suindicati; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

TITOLO III.

DELLO STATO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Art. 16.

(Art. 34 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, modificato).

Agli ufficiali di complemento sono applicabili le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento sullo stato degli ufficiali e inoltre le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 17.

(Art. 22 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218).

Gli ufficiali di complemento sono, all'atto della loro nomina, ascritti a un dipartimento militare marittimo, e da esso dipendono, con norme identiche a quelle vigenti per gli ufficiali della riserva navale, eccetto quando, richiamati in servizio, passano alla dipendenza di altra autorità.

Art. 18.

(Art. 23 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, modificato).

Gli ufficiali di complemento debbono prestare giuramento a termini del vigente regolamento di disciplina.

Art. 19.

(Art. 24 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, modificato).

La divisa degli ufficiali di complemento di qualunque Corpo è identica a quella degli ufficiali del servizio permanente effettivo, salvo gli speciali distintivi eventualmente descritti nell'*album* delle divise.

Con decreto Ministeriale sarà stabilito quali divise gli ufficiali di complemento avranno l'obbligo di possedere.

Art. 20.

(Art. 25 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, modificato).

La ferma volontaria contratta dagli ufficiali di complemento della R. marina può essere ridotta secondo quanto è previsto dalle leggi sulla leva marittima, ma non oltre l'obbligo del servizio militare di leva, salve le ulteriori riduzioni di servizio che, nella ferma di leva, sono consentite dalle leggi stesse.

L'ufficiale di complemento, che per qualunque motivo ritenga di non essere temporaneamente in condizione di prestare servizio, deve informarne il comando di ascrizione, che ne darà comunicazione al Ministero per le decisioni del caso.

Art. 21.

(Art. 29 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218).

L'anzianità di grado degli ufficiali di complemento è quella risultante dal decreto di nomina o di promozione al grado che ciascuno di essi riveste.

L'anzianità di servizio nel grado è costituita dal tempo realmente trascorso in servizio effettivo, con quel grado, dall'ufficiale in uno o più periodi.

L'anzianità di servizio nel grado è quella di cui si deve tener conto per stabilire la precedenza disciplinare tra gli ufficiali del servizio permanente effettivo o di altre categorie di ufficiali in congedo e quelli di complemento dello stesso grado.

Art. 22.

(Art. 36 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, modificato).

La permanenza degli ufficiali di tutti i corpi della R. marina nei ruoli degli ufficiali di complemento è limitata alla età di anni 55 per tutti i gradi.

Gli ufficiali di complemento che cessano dai ruoli di complemento per ragioni di età saranno inscritti nei ruoli della riserva navale, secondo è stabilito dalla legge sullo stato degli ufficiali.

Gli ufficiali di complemento privati del grado per una delle cause stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e che non abbiano ancora soddisfatto agli obblighi del servizio militare seguono le sorti della propria classe di leva.

Art. 23.

Gli ufficiali di complemento possono essere trasferiti in servizio permanente effettivo, quando si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 36 della legge sull'ordinamento della R. marina in data 8 luglio 1926, n. 1178, modificato con l'art. 13 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482.

TITOLO IV.

DELL'AVANZAMENTO.

Art. 24.

L'avanzamento degli ufficiali di complemento della R. marina è regolato dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della R. marina approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e dagli articoli seguenti.

Art. 25.

(Art. 15 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 2289, modificato).

Gli ufficiali di complemento di qualunque grado che, indipendentemente dall'anzianità, siano venuti a trovarsi nelle condizioni stabilite per il conferimento normale o eccezionale di gradi superiori, giusta il disposto degli articoli 3 e 4 possono, quando siano banditi concorsi per questi ultimi gradi, partecipare ai concorsi stessi e, secondo il risultato della graduatoria, conseguire il nuovo grado.

Art. 26.

(Art. 13 R. D. L. 6 febbraio 1919, n. 262, modificato).

L'avanzamento al grado di capitano di fregata di complemento e grado corrispondente è concesso, sentita la Commissione ordinaria di avanzamento, a quegli ufficiali che rivestono la carica di professori ordinari nelle Università Regie o negli Istituti superiori corrispondenti, o siano membri ordinari o corrispondenti di accademie scientifiche o letterarie nazionali od estere, od abbiano il grado quinto in una delle Amministrazioni dello Stato ed abbiano prestato effettivamente servizio nella R. marina per un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi col grado di capitano di corvetta o corrispondente, o a coloro che per invenzioni, scoperte, studi ed

opere di carattere scientifico, industriale, giuridico o sociale godano di indiscussa fama.

Indipendentemente dal periodo di permanenza nel grado previsto dall'art. 77 del vigente testo unico delle leggi sull'avanzamento dei Corpi militari della R. marina, potranno aspirare alla promozione a capitano di fregata di complemento o al grado corrispondente quegli ufficiali che, avendo prestato almeno sei mesi di servizio effettivo nel grado di capitano di corvetta o corrispondente, siano proposti allo avanzamento per merito di guerra.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 27.

In tempo di guerra si applicano agli ufficiali di complemento della R. marina le disposizioni previste dalle vigenti disposizioni sull'avanzamento dei Corpi militari della R. marina e quelle altre di cui agli articoli seguenti.

Art. 28.

(Art 39 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218).

In tempo di guerra gli ufficiali di complemento sono sempre a disposizione del Governo e non hanno diritto alla esenzione dal servizio militare per qualsiasi titolo.

L'anzianità di servizio nel grado è pubblicata dal Ministero contemporaneamente all'ordine di richiamo in servizio.

Art. 29.

(Art. 15 R. D. 6 febbraio 1919, n. 262, modificato).

In tempo di guerra, su proposta del Ministro per la marina e su parere della competente Commissione di avanzamento, può essere concesso il passaggio, col proprio grado, dai ruoli di complemento o della riserva navale ai ruoli del servizio permanente effettivo, a quegli ufficiali inferiori di tutti i corpi i quali se ne saranno resi degni per speciali ed accertati meriti di guerra.

Tali ufficiali, al momento della loro ammissione in servizio permanente effettivo, sono considerati in soprannumero per concorrere al terzo dei posti che si renderanno vacanti nel rispettivo grado e corpo. La loro anzianità relativa nel ruolo è fissata in base alla propria anzianità di grado.

TITOLO VI.

DEL TRATTAMENTO ECONOMICO.

Art. 30.

(Art. 27 D. L. 11 febbraio 1918, n. 218, e art. 158 R. D. 11 novembre 1923, n. 2395).

Gli ufficiali di complemento richiamati in servizio hanno diritto allo stipendio e alla indennità di servizio attivo stabiliti dall'art. 158 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Agli stessi spettano inoltre gli assegni e le indennità stabiliti per gli ufficiali dello stesso grado e ruolo in servizio permanente, salvo quanto eventualmente dispongano norme speciali in materia.

Art. 31.

(Art. 2 D. L. 21 luglio 1918, n. 1158, e N.B. alla Tabella A annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato).

Agli aspiranti ufficiali di complemento, per i corpi ove questo grado esiste, spettano assegni ed indennità uguali a quelle di cui sono provvisti i guardiamarina e sottotenenti di complemento, eccettuata l'aggiunta di famiglia.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI VARIE E TRANSITORIE.

Art. 32.

Ogni anno col bilancio di previsione della Marina sarà stabilito il numero massimo di ufficiali di complemento che potrà essere richiamato in servizio per istruzione e sarà provveduto per lo stanziamento dei relativi fondi.

Art. 33.

Il ruolo ora esistente degli ufficiali di complemento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi (C.R.E.M.) rimane fino ad esaurimento. Gli ufficiali che ne fanno parte, provenienti dai costruttori navali, saranno inscritti, col loro grado e con la loro anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento per la direzione macchine, per essere assegnati ai servizi di scafo (S.S.).

Art. 34.

Agli ufficiali di vascello di complemento che hanno le condizioni dell'art. 56 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è applicabile analogamente il disposto dello stesso art. 56 per il passaggio, fino al 1° gennaio 1936, nei ruoli degli ufficiali Armi navali di complemento.

Gli ufficiali trasferiti nei ruoli Armi navali di complemento conserveranno *ad personam* la denominazione di grado degli ufficiali di vascello.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

REGIO DECRETO 18 giugno 1932, n. 820.

Riduzione delle diarie di missione al personale statale che, durante la permanenza fuori sede, fruisce di alloggio fornito dall'Amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La misura delle indennità giornaliere di soggiorno previste dall'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a favore del personale dello Stato cui siano affidate missioni nel Regno, è ridotta di un quarto, quando detto personale, durante il soggiorno fuori della propria sede, fruisca di alloggio fornitogli dall'Amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 322, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 821.
Erezione in ente morale della « Fondazione Benito Mussolini per le opere assistenziali del Regime nella provincia di Perugia », con sede in Perugia.

N. 821. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la « Fondazione Benito Mussolini per le opere assistenziali del Regime nella provincia di Perugia », con sede in Perugia, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, con riserva di provvedere, con successivo decreto, all'approvazione del relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1932.
Imposizione di divieti alla importazione di talune merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1571;

Determina:

Art. 1.

Alle merci indicate nella tabella A « Merci di vietata importazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Lane naturali o sudice, lavate, tinte, cardate, pettinate e meccaniche.
Cascami e borra di lana.
Alesatori, frese, maschi, filiere e punte elicoidali.
Macchine per la filatura, altre (voce della tariffa doganale 414-*b*).
Lastre di vetro e di cristallo.
Colla forte.
Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate.
Pelli conciate senza pelo, escluse quelle di agnello ed agnellone e le bazzane per fodere.
Lavori da pellicciaio non nominati.
Carta e cartoni.
Piante vive.

Art. 2.

Per l'applicazione del divieto di cui al precedente articolo resta fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, nei riguardi dei Paesi con i quali la deroga ai divieti sia stabilita con trattati di commercio, accordi o convenzioni commerciali e di quelli che in via autonoma non applichino misure retrittive alla importazione dei prodotti italiani nei rispettivi territori.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(4115)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1932.
Proroga della durata del Consorzio obbligatorio siderurgico di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 18 gennaio 1932.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1670, con il quale fu data facoltà al Ministro per le corporazioni di disporre la costituzione di Consorzi obbligatori tra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica;
Visto il decreto Ministeriale in data 18 gennaio 1932 concernente la costituzione dei Consorzi obbligatori fra i produttori nazionali di laminati di ferro ed acciaio e profilati diversi e fra esercenti stabilimenti per la produzione di vergella e suoi derivati;
Visto il decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti di costituzione dei Consorzi medesimi;

Decreta:

La durata del Consorzio obbligatorio di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 18 gennaio 1932 è prorogata fino al 28 febbraio 1933.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1932 - Anno X

Il Ministro: BOTTAI.

(4116)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-921 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bec Caterina ved. Mauri di Cristiano e di Hralica Anna, nata a Cosbana il 17 febbraio 1889 e residente a Capriva di Cormons, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bezzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva di Cormons, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3927)

N. 50-936 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedejcic Valentino fu Andrea e della fu Rutar Caterina, nato a Sottolmino il 6 maggio 1885 e residente a Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedejcic Cristina fu Giovanni Lipuscek, nata a Santa Lucia il 22 luglio 1887, moglie;
Benedejcic Giovanni, nato a Tolmino il 9 agosto 1910, figlio;
Benedejcic Giuseppina, nata a Ciglino il 18 marzo 1920, figlia;
Benedejcic Stefania, nata a Ciglino il 27 agosto 1921, figlia;
Benedejcic Angela, nata a Ciglino il 12 luglio 1923, figlia;
Benedejcic Valentino, nato a Ciglino il 5 agosto 1926, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3930)

N. 50-937 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedejcic Vittorio fu Antonio e di Rutar Agnese, nato a Tolmino il 9 agosto 1896 e residente a Tolmino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedejcic Anna di Valentino Baumann, nata a Vitkovic il 17 maggio 1893, moglie;
Benedejcic Dorotea, nata a Tolmino il 30 agosto 1920, figlia;
Benedejcic Vittorio, nato a Tolmino l'8 maggio 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Tolmino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3931)

N. 50-938 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedejcic Andrea fu Andrea e della fu Kurincic Maria, nato a Idresca (Caporetto) il 18 settembre 1901 e residente a Idresca (Caporetto), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedejcic Luigia di Antonio Cendol, nata a Luico il 16 giugno 1907, moglie;

Benedejcic Andrea di Andrea, nato a Idresca il 13 febbraio 1930, figlio;

Benedejcic Giovanni fu Andrea, nato a Idresca il 18 novembre 1904, fratello;

Benedejcic Giuseppina fu Andrea, nata a Idresca il 6 maggio 1891, sorella;

Benedejcic Maria, fu Andrea, nata a Idresca il 30 novembre 1892, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Caporetto, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3932)

N. 50-939 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Benedejcic Andrea fu Giuseppe e di Kenda Maria, nato a Chiesa San Giorgio il 26 novembre 1878 e residente a Gracova-Serravalle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benedetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Benedejcic Maria di Antonio Drekonja, nata a Chiesa San Giorgio il 28 ottobre 1877, moglie;

Benedejcic Vittorio, nato a Chiesa San Giorgio il 2 agosto 1910, figlio;

Benedejcic Andrea, nato a Chiesa San Giorgio il 26 settembre 1911, figlio;

Benedejcic Angela, nata a Chiesa San Giorgio il 12 ottobre 1913, figlia;

Benedejcic Stanislao, nato a Chiesa San Giorgio il 1° gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gracova Serravalle, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3933)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e l'Ungheria.

In seguito a scambio di note intervenuto fra il Ministro degli affari esteri ed il Ministro d'Ungheria in Roma, è stata convenuta l'entrata in vigore, in via provvisoria, a partire dal 21 luglio 1932, dei seguenti Accordi italo-ungheresi:

1. Accordo sull'esportazione stipulato in Roma il 23 febbraio 1932;
2. Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 14 luglio 1928, stipulato in Roma il 23 giugno 1932;
3. Accordo per i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma l'11 luglio 1932.

(4114)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per esame a sei posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale civile della Regia marina;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la nota n. 5009/1-3-1 del 1° giugno 1932;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per sei posti di vice-segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte i giovani muniti di diploma di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno o della laurea dottorale conseguita presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale o presso l'Università Bocconi di Milano, o della laurea in scienze economico-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli, o della laurea in scienze politiche e sociali o quella in scienze politiche e amministrative, i quali alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Per gli aspiranti, però, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni e per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati di medaglie al valor militare ad anni 39.

Per i candidati appartenenti al personale di ruolo dipendente sia dal Ministero della Regia marina, sia dalle altre Amministrazioni dello Stato, non si applicano limiti di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere tra-

smesse al Ministero della Regia marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande.

Il Ministro può, con provvedimento non motivato ed insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale;

2° certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti pure che il candidato ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale);

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal prefetto;

5° stato di famiglia rilasciato dalla competente autorità municipale (per i celibi è sufficiente che essi dichiarino per iscritto tale loro stato civile);

6° certificato medico legalizzato dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio. Gli invalidi di guerra, o i minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati alla visita di un ufficiale medico della Regia marina;

7° copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare e caratteristico per coloro che abbiano prestato servizio militare, oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare) ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva (per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva). Agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, gli invalidi di guerra dovranno altresì produrre la dichiarazione di invalidità che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare le loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata dal notaio;

9° fotografia di data recente con firma autenticata dal notaio.

I documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 6 e 9; essi sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

Le domande che, entro il termine fissato dall'art. 3, non saranno state trasmesse, corredate dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, designato dalla rispettiva presidenza, membro;

un consigliere della Corte dei conti, designato dalla relativa presidenza, membro;

un direttore generale o capo divisione civile del Ministero della marina, membro;

un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1929, n. 1024; 26 luglio 1929, n. 1399, e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 8.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo A.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 9.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 704 lorde, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1932 - Anno X

Il Ministro: SIRIANNI.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale e amministrativo.
3. Economia politica e scienza delle finanze.
4. Prova facoltativa di lingue estere (traduzione dall'italiano in francese o da altre lingue estere in italiano).

Prova orale.

Diritto civile e internazionale.

Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.

Economia politica e scienze delle finanze.

Cenni sull'ordinamento e sulla legislazione della marina militare.

Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: SIRIANNI.

(4109)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.